



Settore 3
Servizi tecnici

Lodi, 29/10/2024

Al Dirigente
Della D.O. 3
Ing. Giovanni Ligi
SEDE

**REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN FREGIO ALLA VIA PIERMARINI ALTEZZA
CENTRO NATATORIO. INCARICO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROCEDIMENTO DI
BONIFICA RELATIVO AL SITO**

CUP E11B22002830002 - CIG B3FDB749FB

RELAZIONE

PROPOSTA DI AFFIDAMENTO AL DOTT. GEOLOGO FASSINI STEFANO

PREMESSA

Il sottoscritto, geom. Gaetano Italia, in servizio presso la Direzione 3 e Responsabile unico del procedimento in oggetto nominato, in base alle competenze attribuite al R.U.P. dall'art. 15 del D.Lgs. n.36/2023, con determinazione dirigenziale n. 1567 del 20/12/2023, relaziona e propone quanto contenuto nei seguenti paragrafi.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 20/12/2023 è stato approvato il Documento di indirizzo alla progettazione (D.I.P.) per la realizzazione di nuovo parcheggio in fregio alla via Piermarini, altezza centro natatorio;

Con determinazione dirigenziale n. 1696 del 29/12/2023 è stato affidato l'incarico all'ing. Rosa Paola per la redazione del Progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di nuovo parcheggio posto in fregio alla via Piermarini altezza centro natatorio;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 270 del 27/03/2024 con la quale si è provveduto ad affidare al dott. geologo Fassini Stefano l'incarico per la predisposizione del piano di caratterizzazione presso l'area interessata dalle opere di progetto del nuovo parcheggio in fregio alla via Piermarini, con opzione di affidamento dell'incarico successivo inerente alle indagini di caratterizzazione;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1210 del 24/10/2024 avente ad oggetto: "Procedimento di bonifica per lavori di nuova realizzazione di un parcheggio in via Piermarini in fregio all'impianto natatorio identificato catastalmente al foglio 62 mappale 315 nel territorio del Comune di Lodi - D. lgs 152/2006 - conclusione conferenza dei servizi asincrona convocata per il 01/10/2024 e approvazione piano di caratterizzazione con prescrizioni";

Considerato che:

1. si rende necessario affidare l'incarico per il completamento del procedimento di bonifica relativo al sito di via Piermarini;



Settore 3

Servizi tecnici

2. trattasi di attività aventi caratteristiche peculiari di natura specialistica per lo svolgimento delle quali non sussistono all'interno della Direzione Organizzativa 3 figure professionali in possesso delle dovute abilitazioni;
3. l'importo delle opere da svolgere risulta essere inferiore alla soglia di € 140.000,00.

Il presente intervento è stato inserito nell'ambito del programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026, elenco annuale 2024, CUI L84507570152202400014;

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 17 comma 1) del D.Lgs. 36/2023 il quale recita: *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;
- l'art. 17, comma 2), del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 62 comma 1 del D.lgs 36/2023 il quale dispone che le stazioni appaltanti fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
- i principi di maggiore economicità, concorrenza e snellimento dell'azione amministrativa in termini di efficacia ed efficienza e di rotazione di cui all'art.49 del comma 1 del D.Lgs. n.36/2023;
- l'Allegato I.1 al D. Lgs. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;



Settore 3

Servizi tecnici

- l'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, secondo il quale agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023;
- l'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, il quale prevede che, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- l'art. 3, comma 1, della L. n. 241/1990 e s.m.i. con il quale si enuncia un principio comune per gli atti amministrativi, ovvero: *"...Ogni provvedimento amministrativo...deve essere motivato...la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria..."*.
- l'art. 225 c. 2 del D.lgs.36/2023 che prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024.

Ritenuto pertanto necessario affidarsi a professionalità esterne all'Ente nel rispetto dei principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti e pari opportunità tra i differenti operatori economici;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la Stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Precisato che in relazione all'affidamento in parola si è inoltre provveduto all'acquisizione di apposito CUP, indicato in oggetto;

Precisato, altresì, che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in oggetto non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106; inoltre con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Dato atto che è stata richiesta offerta per l'affidamento in oggetto al dott. geologo FASSINI STEFANO, con sede in piazza Ciriano n.3, 24066 Pedrengo (BG), C.F. FSSSFN72S03H509K - P.I. 03117690168;



Settore 3 Servizi tecnici

Visto il disciplinare d'incarico prot. 23.24 del 23/10/2024, che determina l'importo complessivo delle prestazioni, le modalità di svolgimento dell'incarico ed i rapporti tra il Comune di Lodi ed il professionista, sulla base del quale il professionista si impegna a svolgere le prestazioni professionali per un importo di € 2.480,00 oltre cassa previdenza geologi 4% di € 99,20 e IVA 22% di € 567,42, per un totale complessivo di € 3.146,62;

Rilevato altresì che ai sensi dell'art.18, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE. N.910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Considerato che non sussiste la necessità di stipula contrattuale in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 72bis del vigente Regolamento dei contratti del Comune di Lodi;

Tutto quanto sopra relazionato, il Responsabile del procedimento attesta che:

- trattasi di incarico per servizi di importo inferiore a Euro 140.000,00 secondo quanto disposto dall'art. 50 lett. b) del D. Lgs.36/2023;
- l'incarico ha natura specifica e temporanea;
- l'acquisizione dell'autodichiarazione del professionista circa il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici per contrattare con la P.A. come da documento acquisito agli atti della Direzione organizzativa 3;
- la regolarità contributiva come da attestazione EPAP prot. n. 197186 CRCPA;
- la richiesta economica è congrua rispetto alle prestazioni da svolgersi;
- il rispetto del principio di rotazione;
- che la sommatoria degli affidamenti allo stesso soggetto non supera le soglie individuate all'art. 50 c. 1 del D.Lgs. 36/2023;
- la disponibilità finanziaria nel bilancio 2024 con esigibilità 2024;
- si è proceduto ad acquisire il CIG il quale risulta il seguente: B3FDB749FB;
- il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.;
- l'insussistenza di conflitti d'interessi con il professionista individuato;
- il rispetto del regolamento dei contratti;
- che per le attività di natura intellettuale-professionistica oggetto del presente incarico si è esonerati, ex art. 26 d.lgs. 81/08, dalla redazione del DUVRI (Determ. n. 3 del 05.03.2008 dell'Autorità VV LL PP);

Stante quanto esposto il Responsabile del procedimento, nel rispetto dei compiti attribuiti al R.U.P. dalla vigente normativa in materia, esprime il proprio parere tecnico favorevole e pertanto:

a. considerato l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative all'incarico per il completamento del procedimento di bonifica relativo al sito di via Piermarini, ne propone l'affidamento al dott. geologo FASSINI STEFANO, con sede in piazza Ciriano n.3, 24066 Pedrengo (BG), C.F. FSSSFN72S03H509K - P.I. 03117690168, sulla base del disciplinare d'incarico, per un importo contrattuale pari a € 2.480,00 oltre cassa 4% di € 99,20 e IVA 22% di € 567,42, per un totale complessivo di € 3.146,62, fatte salve le risultanze della contabilità finale;



Settore 3

Servizi tecnici

- b. con il presente affidamento garantisce il rispetto della normativa in materia di affidamento di contratti pubblici, nonché i principi di economicità del procedimento;
- c. si riserva di comunicare al professionista indicato l'avvenuta assunzione dell'impegno e la relativa copertura finanziaria;
- d. la liquidazione dei corrispettivi dovuti al professionista avverrà ad avvenuta verifica delle prestazioni ed a presentazione di regolare fattura previa verifica della regolarità contributiva.

Il R.U.P.

Geom. Gaetano Italia

Documento firmato digitalmente